

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986

REGOLAMENTO EDILIZIO

PEL

COMUNE DI PADOVA

APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA 24 LUGLIO 1889

E DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1889



PADOVA

Tipografia Fratelli Salmin

1890



Regolamento edilizio pel Comune di Padova

CAPO I.

Disposizioni Generali

ART. 1.

Spetta al Consiglio Comunale di deliberare a tenore di legge intorno ai piani di abbellimento della città, nonché intorno ad ogni progetto che abbia lo scopo di aprire, allargare, allineare, modificare o chiudere vie, vicoli, piazze, spazi e passeggi pubblici.

ART. 2. (*)

Nessuna nuova opera edilizia, visibile da luogo pubblico, potrà essere intrapresa, e nessuna opera edilizia esistente e parimenti visibile da luogo pubblico, potrà essere modificata senza che siasi prima ottenuto dall'autorità municipale, il nulla osta per ragione d'ornato.

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 6 Febbraio 1893

4

ART. 3. (*)

La disposizione dell'articolo precedente è estesa alle modificazioni di decorazioni o tinte già esistenti e visibili da luogo pubblico, come pure alla apposizione nell'esterno di fabbricati, ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali.

ART. 4. (*)

La domanda diretta ad ottenere il nulla osta dovrà presentarsi per iscritto ed indicare il giorno in cui si darà principio al lavoro, il tempo della presumibile durata di esso, nonché tutti i particolari necessari per fornire esatta nozione dell'opera da eseguirsi.

ART. 5. (*)

Speciale autorizzazione dovrà essere chiesta per iscritto al Municipio da chiunque intenda occupare temporaneamente o manomettere aree pubbliche a scopo di fabbrica.

CAPO II.

Autorizzazione per l'esecuzione delle opere

ART. 6. (*)

Trascorsi sei mesi dal giorno in cui siasi ottenuto il nulla osta senza che l'opera sia stata iniziata, la domanda si avrà come non presentata.

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 6 Febbraio 1893

Art. 7. (*)

Alla domanda di cui agli art. 4 e 5 dovranno andare uniti i disegni in doppio esemplare delle opere da eseguirsi, firmati dal richiedente o suo rappresentante.

Accordandosi il nulla osta, un esemplare dei disegni verrà restituito all'interessato col *visto di approvazione* e dovrà costantemente tenersi sul luogo del lavoro, ostensibile agli agenti del Municipio.

Quando l'autorità municipale ricusi di accordare il richiedo nulla osta, potrà sul voto della commissione di edilizia e di ornato, proporre le modificazioni alle quali subordina l'approvazione.

ART. 8. (*)

I disegni saranno presentati in scala metrica nel rapporto di 1 a 100 per l'insieme dell'opera, e di 1 a 20 per i dettagli.

ART. 9.

Trattandosi di rinnovazioni e restauri di un fabbricato, i tipi devono rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio, ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall'art. 7.

ART. 10.

Alle domande di licenza per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali do-

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 6 Febbraio 1893

vranno pure unirsi in doppio esemplare i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Dovrà essere comunicato all'Autorità Municipale anche il testo delle iscrizioni o scritte.

CAPO III.

Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori

ART. 11.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito costruito su quella linea ed in quei modi che saranno concordati con l'Autorità Municipale.

Prima dell'impianto dell'assito, il costruttore dovrà addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei maciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed essere mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tale da comprometterne la solidità.

ART. 12.

Quando si tratti di opere di pochissima entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra, limitandosi a im-

7
porre la collocazione di segnali che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità Municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quant'altro reputi del caso.

ART. 13.

Prima di manomettere il suolo pubblico, sia per fare escavazioni, sia per piantare assiti o ponti di fabbrica, il proprietario deve darne avviso alle imprese delle pubbliche condutture ed uniformarsi alle istruzioni che dalle medesime venissero date nell'intento di prevenire ogni guasto alle condutture stesse o alle loro diramazioni.

Accadendo che l'assito venisse a racchiudere lampade della pubblica illuminazione, piastre di indicazioni stradali, smaltitoi ed altri infissi di ragione o servizio Municipale, il proprietario deve farne cenno nella domanda di licenza.

ART. 14.

Gli assiti od oltri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

ART. 15.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere co-

struito ad un'altezza minore di 3 metri misurati dal suolo alla parte inferiore dell'armatura del ponte, e deve avere il piano costituito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 16.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti tutti i requisiti necessari onde garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piane) saranno sempre composti di legni accoppiati.

Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combacianti e protetti da altre tavole; ogni tavola sarà sostenuta da almeno tre travicelli.

Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di m. 6 dal suolo dovrà sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti.

Non sarà lecito di collocare, anche temporaneamente, sopra i ponti, materiali di fabbrica in quantità tale da comprometterne la sicurezza.

Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie e di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

L'Autorità Municipale potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

ART. 17.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continuare senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, l'Autorità Municipale provvede per l'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra a termini di legge.

ART. 18.

Nel riformare le fronti sia esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia per i passanti sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

È quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi o pietre pesanti o grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica, ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento. Rinvenendo nell'esecuzione di questi lavori di escavo ruderi di antichi edifi e in genere oggetti qualsiasi di antichità, l'Autorità Municipale dovrà esserne immediatamente avvisata.

ART. 19.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali, saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non siano di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione.

I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

ART. 20.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione, ancorché minuti, od altri oggetti quali che siano. Questi e quelli devono essere calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere dall'Autorità imposte a seconda dei casi.

ART. 21.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dall'Autorità Municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

ART. 22.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico o nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale le occorrenti opere saranno eseguite dal Municipio a spese di chi ha fabbricato.

ART. 23.

Durante l'esecuzione di opere murarie i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita quotidiana dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità Governativa e Municipale prescritta dai Regolamenti.

CAPO IV.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica e prescrizioni igieniche.

ART. 24.

I fabbricati devono erigersi o riformarsi in piena conformità alle migliori norme dell'arte e devono presentare in relazione alla rispettiva destinazione, sia per le altre condizioni, e per il metodo di costruzione, tutti i requisiti necessari per la loro solidità e sicurezza.

ART. 25.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, il quale riferisce immediatamente in proposito all'Autorità Municipale, suggerendo i provvedimenti da prendersi.

L'Autorità Municipale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione, secondo

I casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi degli Art. 133 e 167 (n. 5) della legge Comunale e Provinciale.

ART. 26.

I locali destinati a deposito di materie infiammabili devono essere costruiti a volta, od a voltine con travicelli di ferro, avere un'apertura per cui penetri luce diretta, e chiudersi con serramenti foderati con lamiera metallica.

ART. 27.

Gli apparecchi di riscaldamento, a qualunque uso essi servano, ed i condotti del fumo e dell'aria calda, non possono immediatamente appoggiare su impalcature, né addossarsi a travi od a pareti di legno, ma devono sempre essere convenientemente isolati. I tubi del fumo non incassati nel muro, in quella parte che attraversa il solaio e le soffite, devono essere difesi da una controcanna che recinga la canna in ogni sua parte, in modo che siavi uno spazio vuoto non minore di cent. 3 tra la canna e la controcanna.

ART. 28.

Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la pubblica via, canne di camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe ecc., devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da render agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumajuoli dovranno essere rappresentati su tipi da approvarsi; dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

ART. 29.

I camini per caldaje a vapore e altri usi industriali non devono essere collocati contiguamente alla pubblica via; saranno di tale altezza da superare almeno di m. 3.50 il culmine dei tetti delle abitazioni circostanti e dovranno essere muniti di parafulmini.

Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi a vapore, ed i gaz provenienti dalle motrici a gaz devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo o altrimenti a mezzo di appositi tubi che si inalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui.

ART. 30.

Chiunque voglia introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento, il gaz illuminante, ovvero eseguire rilevanti variazioni nella preesistente condotta di esso, deve darne preventivo avviso all'autorità municipale che potrà imporre quelle prescrizioni che reputasse del caso.

ART. 31.

È obbligo di chi intende erigere o ricostruire una casa di abitazione di provvedere ad una efficace ventilazione ed illuminazione dei locali costituenti il fabbricato.

ART. 32.

Negli edifici a più corpi di fabbrica l'area libera dei cortili interni sarà almeno uguale alla quarta parte della superficie dei muri

circostanti. Pei semplici pozzi di luce saranno tollerate dimensioni minori purchè non inferiori a m. 4 di lato.

ART. 33.

È obbligo dei proprietari di adottare provvedimenti vevoli ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Il suolo dei cortili deve essere inclinato in modo da assicurare il pronto scolo delle acque.

ART. 34.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve essere provveduto di un conveniente numero di latrine collocate in modo da ricevere luce ed aria diretta.

Non è permessa la costruzione di latrine sporgente dai muri visibili dalla pubblica via.

ART. 35.

Riguardo all'apertura ed alla conservazione dei pozzi d'acqua potabile, come riguardo alla costruzione di pozzi neri, acquai, lavatoi, condotti di scarico e mondezzai, chiunque sarà tenuto a conformarsi alle norme stabilite dal Regolamento Municipale di igiene.

Parimenti è obbligatoria pel proprietario di edifici nuovi o restaurati l'osservanza delle disposizioni di detto regolamento che si riferiscono alla visita sanitaria dei fabbricati.

CAPO V.

Altezza delle case-opere esteriori ai fabbricati

ART. 36.

Qualunque fabbrica da erigersi o costruirsi dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della Piazza o alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza, salvi casi speciali, sarà determinata a norma delle prescrizioni seguenti:

a) Nelle strade larghe m. 3.50 o meno, l'altezza della casa non dovrà eccedere il triplo della larghezza della strada.

b) Nelle strade larghe più di m. 3.50 e fino a m. 7.00 inclusivamente l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 14.00.

c) Nelle strade larghe più di m. 7 e sino a m. 10 inclusivamente l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 17.

d) Nelle strade larghe più di m. 10 e nelle piazze l'altezza della fabbrica non sarà maggiore di m. 21.

Quando una via non sia uniformemente larga si considererà per l'applicazione del presente articolo la media delle diverse larghezze nel tratto corrispondente alla fronte del fabbricato da erigersi o da ricostruirsi.

ART. 37.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore.

ART. 38.

Se a norma del piano regolamento la larghezza della via in cui deve erigersi o ricostruirsi una fabbrica deve essere cambiata, si considererà per l'applicazione dell'art. 36 la larghezza assegnata alla strada del piano regolatore.

ART. 39.

Quando fra le case e le strade esistono cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellate o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma degli art. precedenti.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dall'autorità Municipale, sentita la Commissione di Edilizia e di Ornato.

ART. 40.

L'altezza libera del piano terreno abitabile di una casa da costruirsi non potrà essere minore di m. 4, l'altezza minima degli altri piani è fissata in m. 3, per l'ultimo piano e per gli ammezzati sarà peraltro tollerata l'altezza di m. 2.50. L'altezza media delle soffitte abitabili non sarà minore, tra il suolo e il soffitto, di m. 2.00.

ART. 41.

L' altezza libera dei portici nei nuovi fabbricati non potrà esser minore di m. 5.

La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all' altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 3.00.

A seconda della importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini il Municipio potrà prescrivere tanto per l' altezza che per la larghezza un limite minimo superiore agli anzidetti.

I portici a solajo dovranno essere a cura e spese del proprietario soffittati.

ART. 42.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dall' Autorità Municipale.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dall' Autorità Municipale.

ART. 43.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dell' Ufficio tecnico Municipale.

ART. 44.

Le finestre nei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra od in metallo.

Quando fosse constatata l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati e la necessità di praticarle sul piano del marciapiedi saranno munite di lastre di pietra o di ghisa con trafori circolari del diametro massimo di cent. 4, o di cristallo d'uno spessore conveniente.

Sono assolutamente inibite le ferriate costituite da semplici bastoni.

ART. 45.

I poggiuoli che si costruissero sulle facciate delle case all'altezza dei piani superiori, non potranno avere uno sporto maggiore di m. 1.20.

ART. 46.

Le decorazioni degli edifici o gli infissi di qualunque genere, per l'altezza di m. 2.20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo dal fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi.

Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere accordate speciali concessioni dall'Autorità Municipale, tanto rispetto agli sporti, quanto riguardo all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 47.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina, e così le cornici ai vari piani, dovranno essere costrutti solidamente e, di regola, in pietra da taglio o cemento, escluse in ogni caso le sagomature in gesso e malta ordinaria.

ART. 48.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende, ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle o nascondere la vista.

ART. 49.

Le semplici scritte sul muro sono vietate.

ART. 50.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via, ad altezza inferiore di m. 2.80.

ART. 51.

Tutte le imposte ed ante di porte e botteghe fatte nuove o restaurate dovranno aprirsi all'indietro. Sono proibiti i serramenti di

bottega costituiti da assi trasportabili. Le finestre con soglia alta dal suolo meno di m. 2.50 non potranno nelle nuove costruzioni o nei restauri essere munite di inferriate sporgenti, nè di ante o persiane aprentesi all'infuori se non a libro. Le imposte delle finestre dei piani superiori non potranno essere permesse a volata se non costruite a griglia e munite di solida ferramenta di ritegno. Alle finestre delle cantine non potranno essere applicate imposte di legno.

ART. 52.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra vista devono, nella parte visibile dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro costruzione.

ART. 53.

Le gronde, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada. Quando poi la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovane a rasosuolo sottopassando, ove ciò sia possibile, al marciapiede. Sotto lo scarico a raso suolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30 per 0.40.

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

ART. 54.

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto

eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un' altezza non minore di m. 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dai marciapiedi.

ART. 55.

Dovrà convenientemente esser provveduto anche alla raccolta delle acque piovane che cadono o pervengono nei cortili ed al loro sfogo in speciali condotti nelle gallerie della strada, nel qual caso dovrà provvedersi nell'interno della proprietà ai pozzetti di deposito.

ART. 56.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

ART. 57.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati, si dovrà chiedere assenso all'Autorità Municipale.

Il bianco schietto è vietato.

Nella Residenza Municipale saranno visibili i campioni delle tinte ammesse.

ART. 58. (*)

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta sia posta in armonia la parte nuova con la vecchia.

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 6 Febbraio 1893

ART. 59.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative ed ornamentali di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni alla Giunta Municipale. Così pure non si possono togliere dalle fronti delle case dipinture od altre decorazioni senza il permesso dell' Autorità Municipale.

Art. 60.

Ad ogni proprietario incombe l' obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione, non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche (nelle parti esposte alla pubblica vista) per ciò che concerne il decoro e la pulitezza.

Qualora l' esterno di una casa abbisogni di rinovazione d' intonaco o di tinta, sarà diffidato il proprietario a provvedervi. Se egli non vi si prestasse, il Municipio farà eseguire il lavoro d' Ufficio a tutto carico del proprietario stesso.

ART. 61.

La costruzione, la ricostruzione o manutenzione dei selciati e dei marciapiedi, esclusi quelli dei portici e le traverse private, spetta unicamente al Municipio.

Nessuno potrà quindi permettersi di manomettere sia pure per rinnovarli i marciapiedi ed i selciati dinanzi il proprio fabbricato o di costruire a nuovo marciapiedi ove non esistessero, senza aver riportato regolare autorizzazione dall' Autorità Municipale che dovrà prescrivere le norme da osservarsi nell' esecuzione dell' opera.

CAPO VI.

*Servitù speciali di ordine pubblico e prescrizioni
edilizie varie.*

ART. 62.

All' Autorità Municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie :

- a) le mensole, i ganci, i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione a gaz ;
- b) i ganci ed i sostegni pei fili conduttori elettrici ;
- c) le nicchie e le lastre pei pubblici pisciatoi ;
- d) i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli ;
- e) i quadri per gli avvisi ufficiali.

ART. 63.

I numeri civici collocati su ogni singolo fabbricato a cura dell' Autorità Municipale devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto.

Gli indicatori delle vie sono apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dall' Autorità Municipale e il proprietario della casa non può sottrarli alla pubblica vista.

ART. 64.

Quando per restauri di un edificio vengano tolti, o cancellati il numero civico o qualche indicazione stradale, il proprietario dovrà

durante il lavoro farli dipingere sull'assito esterno dello steccato e terminata l'opera farli ricollocare nel primitivo posto e nella ugual forma.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna o cartello o scritta.

ART. 65.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

ART. 66.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediata notizia all'Autorità Municipale e di attenersi alle prescrizioni che verranno da essa impartite riguardo all'assegnazione dei numeri, assumendo la spesa occorrente per l'acquisto delle piastrelle e loro applicazione.

ART. 67.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare od aprire una via privata dovranno presentare al Comune il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità Municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

L'Autorità Municipale non approverà l'apertura di strade private se le medesime non avranno la larghezza di almero sette metri

e non saranno pavimentate e provviste di scolo sotterraneo per le acque, e se per le case che dovessero sorgere lungo le medesime, non verrà assunto formale impegno per l'osservanza di tutte le disposizioni di questo regolamento, precisamente come se le case stesse prospettassero una via pubblica.

ART. 68.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per l'apertura dei quali non si abbia chiesto lo speciale permesso dell'Autorità comunale di cui all'articolo precedente, dovranno essere chiusi con muro o cancello da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nel cancello di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà essere munita di serrame da conservarsi in modo atto ad impedire il pubblico transito.

ART. 69.

Per quelle vie che potessero venire aperte da privati, previa autorizzazione, in piena conformità al Piano Regolare che fosse approvato dal Consiglio Comunale, i proprietari provvederanno alla manutenzione ed illuminazione sino all'epoca in cui saranno ricevute in consegna dal Comune.

CAPO VII.

Commissione di Edilizia e d'Ornato.

ART. 70.

È istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato a funzioni gratuite, composta:

Del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato ai pubblici lavori, presidente.

Di sei commissari eletti dal Consiglio Comunale, tre dei quali scelti fra i Consiglieri Comunali e tre fra gli Ingegneri Civili, Architetti ed artisti (pittori o scultori) della città.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno l'Ingegnere Capo Municipale.

ART. 71.

L'elezione a membro della Commissione è valevole per tre anni, ma due dei commissari escono di carica ogni anno; nei primi due anni per estrazione a sorte, indi per anzianità. L'estrazione a sorte si farà prima della sessione ordinaria d'autunno dal Consiglio Comunale, sorteggiando separatamente uno dei tre membri consiglieri ed uno dei tre non appartenenti al Consiglio. I commissari usciti di carica potranno sempre essere rieletti. Il membro consigliere che cessasse di appartenere al Consiglio cesserà pur anco dalle funzioni di Commissario; similmente cesserà dalle sue funzioni il membro ingegnere civile, architetto od artista che venisse eletto a Consigliere Comunale.

ART. 72.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

a) Nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio.

b) Nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale e di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente Regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale.

c) Nell'invigilare a che nella esecuzione dei detti lavori, sieno essi condotti dal Comune o da privati, le disposizioni del presente Regolamento vengano rigorosamente osservate, riferendo alla Giunta nei casi di contravvenzione.

d) Nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità Mu-

nicipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali.

e) Nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizi, che alla Commissione sembrassero indispensabili ed urgenti, ed in generale nel tutelare in ogni miglior modo, per quanto riguarda l'Edilizia e l'Ornato, la convenienza, l'igiene ed il decoro della Città e del suburbio.

ART. 73.

La Commissione si riunisce nella Residenza Municipale ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal Membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese in concorso di almeno quattro membri. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 74.

Quando i progetti sottoposti al giudizio della Commissione riguardino opere di qualche importanza, la Commissione potrà dare per ciascun progetto incarico ad uno dei suoi membri di esaminarlo, e di riferire nella prossima adunanza, presentando un rapporto scritto nel quale sarà formulato il voto da porsi in discussione.

ART. 75.

Il Presidente sarà autorizzato a prendere provvedimenti d'urgenza nei casi che essi fossero da speciali circostanze richiesti, salvo a riferirne nella prima seduta della Commissione.

ART. 76.

Dovendo la Commissione deliberare sopra progetti di cui fosse autore uno dei suoi membri, questi si asterrà non soltanto da prendere parte alla votazione, ma pur anco da intervenire all'adunanza.

ART. 77.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte, il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. Le sue deliberazioni dovranno sempre essere iscritte nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune, indicando se essa lo fa solamente a titolo di raccomandazione o se ha approvato il progetto sotto condizione che le modificazioni vengano assolutamente introdotte.

ART. 78.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive e non divengono esecutorie se non mediante approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale, giusta le rispettive attribuzioni.

ART. 79.

L'Ingegnere Capo Municipale, gli impiegati dell'ufficio Tecnico ed in generale tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VIII.

Sorveglianza e Penalità.

ART. 80.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie, devono essere accessibili ai Membri della Commissione di Edilizia e d'Ornato, alle Autorità ed agli agenti Municipali oltre che per le visite di cui all'art. 23 del presente Regolamento, qualunque volta essi si presentino per ispezionare i lavcri. Il proprietario od il costruttore dovrà esibire, se richiesto, i tipi e le ordinazioni scritte dell'Ingegnere o del Capo-mastro.

ART. 81.

Quando gli agenti Municipali rilevino infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento constatano la contravvenzione e ne fanno immediato rapporto all'Autorità Municipale che, salvo i casi d'urgenza in cui sia applicabile l'art. 133 della legge Comunale e Provinciale, prescrive mediante diffida all'interessato il termine entro il quale deve prestarsi all'osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata all'interessato nel luogo dell'ordinario suo domicilio apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità si affigge all'albo Municipale.

ART. 82.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punibili con una ammenda da L. 2.— a L. 50.—

ART. 83. (*)

Qualora entro il termine fissato non si ottemperi alla diffida, l'autorità municipale procede a sensi degli art. 175 e 176 della legge comunale e provinciale. È ammessa la oblazione a termini degli art. 177 e 178 della stessa legge.

CAPO IX.

*Disposizioni per l'applicazione del presente Regolamento
e disposizioni transitorie.*

ART. 84.

L'osservanza di ogni disposizione del presente Regolamento è obbligatoria per i proprietari delle case situate nell'interno della città, nei sobborghi di Borgo Magno, Bassanello, Ponte di Brenta e in altre zone che dovessero far parte del Piano Regolatore da approvarsi dal Consiglio Comunale.

Tutti i proprietari che intendessero edificare o ricostruire alla pubblica vista in qualsiasi altra parte del Comune esterno sono peraltro tenuti di farne domanda a tenore dell'art. 5 e 6 del presente regolamento all'Autorità Municipale che rilascerà il regolare permesso dopo aver esaminati i disegni e indicate le norme da osservarsi dal costruttore.

ART. 85.

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 6 Febbraio 1893

ART. 86.

Col giorno dell'attivazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti anteriori, avvisi o manifesti in quelle parti che contengano disposizioni contrarie al medesimo.

ART. 87.

Il Consiglio Comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti i proprietari di fabbrica compresi nei limiti indicati dall'art. 84 devano uniformare le loro case alle disposizioni negli art. 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Art. 88. (*)

La Giunta municipale, d'accordo colla commissione conservatrice dei pubblici monumenti, farà compilare un elenco degli antichi manufatti, delle costruzioni architettoniche e della parte monumentale degli edifici o ruderi che per speciali riguardi artistici e storici meritano d'essere tutelati.

Art. 89. (*)

È vietato di scemare o distruggere la integrità, l'autenticità e l'aspetto pittoresco degli edifici compresi nel suddetto elenco. Il proprietario prima di mettere mano ad alcun lavoro, dovrà chiederne il permesso alla commissione edilizia.

(*) Articolo aggiuntivo adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 6 Febbraio 1893

Art. 90. (*)

Se nel restaurare o nel demolire un edificio non elencato fra i monumentali si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il municipio potrà far sospendere i lavori finchè la commissione edilizia avrà deciso sui provvedimenti da prendersi.

Padova, dalla Residenza Municipale li 21 Gennaio 1890.

IL SINDACO
P. COLPI

IL SEGRETARIO CAPO
A. BONELLI

(*) Articolo aggiuntivo adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 6 Febbraio 1893

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

PROCESSO VERBALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 6 FEBBRAIO 1893

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle
deliberazioni di C.C. relative all'anno 1893

PROCESSO VERBALE

Sessione Straordinaria

SEDUTA PUBBLICA

del giorno 6 Febbraio 1893 - ore 8 p.

Presenti 41

Giusti - Sindaco Preside.

Tivaroni — Colpi — Romanin-Jacur — Andreis — Paresi
— Cavalletto — Barbaro — Tessaro — Fuà — Paccanaro —
Stoppato — Poli — Viterbi — Ugolini — Fanzago — Moschini
— Coletti — Cavazzana — Sacerdoti — Maluta — Taboga
— Pietropoli — Turazza — Brunelli-Bonetti — Suman — Riello
— Valvasori — Turri — Martini — Folchi — Scapin — Mon-
talti — Barzilai — Luzzatto-Dina — Ongaro — Levi-Civita
— Salvadego — Vanzetti — Camerini — Marzolo.

Assenti

Alessio — Cittadella Alessandro — Rosanelli — Scalfo —
Trieste — Munaron — De Prosperi — Cittadella Gino —
Maggioni — Olivotto — Treves — Papafava — Squarcina —
De Giovanni — Bassi — Marin — De Lazara.

I Consiglieri rimasero 58 per la morte del cav. Prosperini e per la rinuncia
del cav. Manzoni.

Assiste il Segretario-capo Bonelli.

Visto che il numero degli intervenuti è sufficiente, a sensi
di legge, per la validità delle deliberazioni, il Preside dichiara
aperta la seduta e scusa l'assenza degli onor. Rosanelli, Tre-
ves, Trieste, Colpi, Cittadella Alessandro, Cittadella Gino, Scalfo,
Maggioni, Alessio.

Modificazioni al regolamento di edilizia e di ornato in seguito ad annullamento di alcuni articoli da parte del Ministero dei lavori pubblici ed aggiunta di alcuni nuovi articoli proposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Preside dà la parola all'assess. Moschini che legge la relazione seguente:

SIGNORI CONSIGLIERI,

« Il regolamento edilizio deliberato dal Consiglio nel 1889 ed approvato a termini di legge dalla Giunta amministrativa sollevò dubbi ed obiezioni da parte del Ministero dei lavori pubblici, cui fu debitamente trasmesso.

Gli schiarimenti offerti dalla Giunta persuasero in parte il Ministero, ma non gli impedirono di emanare un decreto che trovosi negli atti a disposizione del Consiglio.

Esso annulla in tutto od in parte gli articoli che la Giunta propone di tangiare dicendo « *illegittimi* » gli attuali come lesivi al diritto di ognuno di eseguire lavori edilizi sulla rispettiva proprietà. In quegli articoli è difatti stabilito che l'autorità municipale debba una *autorizzazione* per nuovi lavori, mentre il Ministero trova che debba esser sufficiente una semplice *denuncia* per evitare sconci in linea di ornato.

Trattasi, come il Consiglio vede, più di forma che di sostanza, poichè esso non ebbe certo di mira di imporre vincoli alla libertà di costruire o ristaurare, ma soltanto di assicurarsi che le nuove costruzioni abbiano realmente da migliorare le condizioni edilizie della città.

La nuova forma degli articoli, proposta dalla Giunta, è tale da togliere ogni dubbio e non solleverà, si spera, eccezioni da parte del Ministero. Così il nuovo regolamento potrà

esser applicato in tutte le sue disposizioni, cosa che finora non potè avvenire.

I tre articoli da aggiungersi furono vivamente raccomandati dal Ministero della P. I. nell'interesse della conservazione dei monumenti storici ed artistici.

Sottoponiamo alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA:

« 1. Nel regolamento di edilizia pel Comune di Padova, approvato dal Consiglio nella seduta 24 luglio 1889 e dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta 18 settembre 1889, sono soppressi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, 83 e rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 2.

Nessuna nuova opera edilizia, visibile da luogo pubblico, potrà essere intrapresa, e nessuna opera edilizia esistente e parimenti visibile da luogo pubblico, potrà essere modificata senza che siasi prima ottenuto dall'autorità municipale, il nulla osta per ragione d'ornato.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo precedente è estesa alle modificazioni di decorazioni o tinte già esistenti e visibili da luogo pubblico, come pure alla apposizione nell'esterno di fabbricati, ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali.

Art. 4.

La domanda diretta ad ottenere il nulla osta dovrà presentarsi per iscritto ed indicare il giorno in cui si darà principio al lavoro, il tempo della presumibile durata di esso, non-

chè tutti i particolari necessari per fornire esatta nozione dell'opera da eseguirsi.

Art. 5.

Speciale autorizzazione dovrà essere chiesta per iscritto al Municipio da chiunque intenda occupare temporaneamente o manomettere aree pubbliche a scopo di fabbrica.

Art. 6.

Trascorsi sei mesi dal giorno in cui siasi ottenuto il nulla osta senza che l'opera sia stata iniziata, la domanda si avrà come non presentata.

Art. 7.

Alla domanda di cui agli art. 4 e 5 dovranno andare uniti i disegni in doppio esemplare delle opere da eseguirsi, firmati dal richiedente o suo rappresentante.

Accordandosi il nulla osta, un esemplare dei disegni verrà restituito all'interessato col *visto di approvazione* e dovrà costantemente tenersi sul luogo del lavoro, ostensibile agli agenti del Municipio.

Quando l'autorità municipale ricusi di accordare il richiesto nulla osta, potrà sul voto della commissione di edilizia e di ornato, proporre le modificazioni alle quali subordina l'approvazione.

Art. 8.

I disegni saranno presentati in scala metrica nel rapporto di 1 a 100 per l'insieme dell'opera e di 1 a 20 per i dettagli.

Art. 58.

Eseguendosi parziali modificazioni sulle facciate d'uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta sia posta in armonia la parte nuova con la vecchia.

Art. 83.

Qualora entro il termine fissato non si ottemperi alla diffida, l'autorità municipale procede a sensi degli art. 175 e 176 della legge comunale e provinciale. È ammessa la oblazione a termini degli art. 177 e 178 della stessa legge.

Al detto regolamento sono aggiunti pure i seguenti articoli:

Art. 88.

La Giunta municipale, d'accordo colla commissione conservatrice dei pubblici monumenti, farà compilare un elenco degli antichi manufatti, delle costruzioni architettoniche e della parte monumentale degli edifici o ruderi che per speciali riguardi artistici e storici meritano d'essere tutelati.

Art. 89.

È vietato di scemare o distruggere la integrità, l'autenticità e l'aspetto pittoresco degli edifici compresi nel suddetto elenco. Il proprietario prima di mettere mano ad alcun lavoro, dovrà chiederne il permesso alla commissione edilizia.

Art. 90.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio non elencato fra i monumentali si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il municipio potrà far sospendere i lavori finchè la commissione edilizia avrà deciso sui provvedimenti da prendersi.

II. La Giunta è incaricata di coordinare il regolamento coi nuovi articoli sopra deliberati. »

Il Preside avverte che leggerà i singoli articoli che si propongono al Consiglio, in luogo degli attuali e che si riterranno senz'altro approvati quelli sui quali non sorgono osservazioni.

È approvato l'art. 2.

Art. 3.

Fuà. Prima di tutto pregherebbe la Giunta e l'assessore di volergli dire se questi articoli devono essere approvati come sono, nel qual caso sarebbe inutile qualunque discussione; oppure se ad essi possano apportarsi delle modificazioni, perchè dopo tanto tempo che fu votato il regolamento edilizio, la proposta oggi di queste modificazioni voluta dal Ministero gli parrebbe fuori di tempo.

Moschini (assessore) risponde al cons. Fuà che gli articoli nuovi sono appunto portati davanti al Consiglio per quelle eventuali modificazioni che esso credesse di farvi. Il regolamento d'edilizia non potè finora rendersi esecutivo in tutte le sue parti, avendo il Ministero dei LL. PP. rifiutato di approvarne alcuni articoli.

Fuà ringrazia l'assessore delle favoritegli spiegazioni, ma naturalmente la questione del tempo trascorso, resta sempre la stessa, anche dopo le spiegazioni dategli. Si permette ora di domandare se sia o meno possibile la disposizione di cui l'art. 3; perchè ammesso che vi sia un proprietario che, ad esempio, intenda di modificare la tinta del suo fabbricato, sarà egli necessario che presenti all'autorità comunale analoga domanda?

Moschini. (assessore). Certamente.

Il Preside. L'inconveniente del ritardo a sottoporre al Consiglio queste modificazioni ed a cui prima accennava l'egregio consigliere Fuà, non è dipeso dalla Giunta in tutto e per tutto, inquantochè è vero che il decreto porta una data piuttosto remota, ma la colpa non è della Giunta, poichè essa cercò anzitutto di indurre il Ministero, colle migliori ragioni possibili, a voler approvare il regolamento quale gli venne presentato, come lo prova il carteggio esistente in atti. Visto però che non riusciva di rimuovere il Ministero dalle sue idee la Giunta ha dovuto, quantunque in ritardo, rassegnarsi a portare questi articoli per le modificazioni volute davanti al Consiglio.

Turri dichiara ch'egli stenta a capire la proibizione di mettere in vista degli stendardi, come appunto accenna quest'art. 3. Perchè occorre l'autorizzazione dell'autorità comunale? Capisce la disposizione finchè si tratta di cosa stabile, ma per degli stendardi non arriva a capire la necessità di richiedere questa autorizzazione.

Moschini. (assessore) Il concetto che ebbe la Giunta nel modificare quest'articolo è stato appunto quello di attenersi il più possibile alle disposizioni approvate dal Consiglio Comunale fino dal 1889. Siccome in dette disposizioni si parlava del *nulla osta* per ragione d'ornato, anche per l'esposizione di questi stendardi, che non sono bandiere, così si rispettò questo disposto nella compilazione di questo articolo. Se però oggi il Consiglio crede di dover togliere questa parola, che il Consiglio Comunale di quattro anni or sono aveva approvata, la Giunta non ha nessuna difficoltà.

Turri. Non ha minimamente inteso di fare atto d'opposizione alla Giunta; ma siccome non aveva quattro anni fa l'onore di sedere su questi banchi, nel qual caso non avrebbe in proposito data la sua approvazione, così ha creduto di fare tale domanda, non sapendo con la parola « *stendardi* » a che cosa si voglia alludere.

Coletti crede che si possa benissimo spiegare questo articolo. Effettivamente succede che in alcune grandi città, certi negozianti mettono fuori delle insegne e stendardi che talvolta turbano la visione del primo piano soprastante, motivo per cui nei regolamenti di edilizia di queste città è inclusa la proibizione di queste insegne voluminose che non servono che per la *réclame*. Se però qualcuno desidera di esporre tali stendardi deve uniformarsi a queste disposizioni e domandare una speciale autorizzazione al Municipio.

Dopo queste brevi spiegazioni, prega il consigliere Turri, che parlò in argomento, di voler desistere dalla sua opposizione, perchè ritiene che non sia fuori di luogo il disposto di questo articolo.

Martini. Oltre le ragioni addotte dal senatore Coletti, crede che ve ne siano altre per quanto si riferisce alla parola « *stendardi* ». Vi è, per esempio, l'uso invalso presso i *bazar* di fare ad ogni costo, uno sfogo di patriottismo, esponendo delle bandiere tricolori. Per cui crede che il Consiglio farà cosa buona, dando alla Giunta l'autorizzazione di proibire questo sfogo di patriottismo a base commerciale.

Turri non insiste.

Il Preside. Allora si lascerà l'articolo come viene proposto.

Si approvano quindi gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58 e 83.

Articoli proposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Montalti domanda se possono i consiglieri comunali proporre un emendamento a qualcuno degli articoli 88, 89, 90; perchè in caso affermativo si riserva all'art. 90 di dire qualche parola, altrimenti ne farà a meno. Dice questo perchè si tratta di emanazioni ministeriali.

Moschini. (assessore) Questi articoli sono molto raccomandati dal Ministero della pubblica istruzione. Però non sono imposti. Se quindi il Consiglio crede di apportare ad essi una qualche modificazione, che non ne tocchi la sostanza, ritiene che anche il Ministero non vorrà non accettarla.

Montalti. La questione di cui intende parlare è un

po' difficile. Con l'art. 90 il Ministero è in facoltà di sospendere dei lavori che fossero in corso sia per demolire fabbricati e costruirne quindi dei nuovi, sia per riparazioni di edifici esistenti. Aggiunge che la commissione edilizia viene incaricata di studiare gli eventuali provvedimenti che dovranno prendersi, ed è noto che queste commissioni, il più delle volte, portano la questione molto alla lunga. Ed intanto che cosa accade? Accade che il costruttore deve interrompere i suoi lavori, e quel ch'è peggio, gli operai che vi sono adibiti, si vedono mancare necessariamente il lavoro ed intanto devono soffrire la fame aspettando le decisioni della commissione, che non trovandosi nelle ristrettezze in cui versano questi poveri disgraziati, lascia trascorrere del tempo prima di riferire sull'incarico avuto. Gli pare adunque che si potrebbe, e si dovrebbe anzi, stabilire un tempo nel quale questa commissione avesse a compiere i suoi studi. Proporrebbe quindi un emendamento che prescrivesse un termine di 5 o 6 giorni, nel quale la commissione dovesse dare una qualche risposta al costruttore che si vede dall'autorità municipale sospesi i lavori, e trascorso questo termine senza risposta, vorrebbe che esso avesse la facoltà di continuare i lavori. Veda adunque la Giunta se può accogliere questa sua proposta.

Cavalletto crede che il caso contemplato dall'art. 90 sarà rarissimo, perchè difficilmente si verranno a scoprire degli avanzi artistici di pregio, in un edificio non elencato fra i monumentali.

Ad ogni modo si può aggiungere in fine dell'articolo l'inciso seguente: « *colla maggiore sollecitudine possibile* ».

Barzilai intende di fare una breve osservazione sull'art. 89. Domanda che cosa s'intenda con queste parole: *è vietato di scemare o distruggere l'autenticità* ecc. Domanda inoltre se quando si sarà approvato questo regolamento, servirà esso a qualche cosa. Crede che non servirà proprio a niente, perchè sta bene imporre ad un proprietario di dipingere la sua casa in verde piuttosto che in rosso, ma in fin dei conti, esso non ha nessun obbligo di sottostare a questa imposizione. E poi resta a vedere se egli pagherà la tassa o multa che gli venisse applicata.

Il Preside domanda al consigliere Montalti se insiste nella sua proposta.

Montalti dichiara che accetta l'emendamento proposto dal consigliere Cavalletto.

Moschini (assessore) dichiara che l'emendamento proposto dai consiglieri Montalti e Cavalletto viene dalla Giunta accettato. Al consigliere Barzilai poi dirà che con quella parola *autenticità* s'intende evidentemente di alludere alle modificazioni da apportarsi nei monumenti di qualche pregio, nel senso che non se ne alteri la fisionomia storica. — Risponde allo stesso consigliere Barzilai che quando un regolamento municipale ha ottenuto tutte le approvazioni volute dalla legge ha la forza della legge medesima.

Martini fa sua l'osservazione del consigliere Barzilai per la ragione che la parola *autenticità* è molto discutibile, come pure è discutibile la frase « *aspetto pittoresco degli edifici* ». Crede benissimo che tanto la Giunta quanto il Ministero della pubblica istruzione possano occuparsi del patrimonio artistico; ma quando invece si tratta dell'aspetto pittoresco d'un qualsiasi edificio, crede che essi non abbiano a che vederci. Proporrrebbe quindi che si dicesse invece di — *autenticità ed aspetto pittoresco* — « *lo stato artistico degli edifici ecc.* ».

Sacerdoti (assessore) fa osservare al consigliere Martini che questo aspetto pittoresco che non gli garba, non si riferisce a qualunque edificio, ma bensì a quelli che furono compresi nell'elenco di cui si parla nel precedente art. 88. Si tratta quindi di speciali edifici che per essere compresi nel detto elenco, hanno dovuto subire un esame, in seguito al quale risultarono interessanti sia per la storia che per l'arte. Per cui questo inciso non si può togliere essendo anche proposto dal dicastero competente presso il Ministero della pubblica istruzione.

Quanto all'autenticità, la frase non sarà fra le migliori ma risponde a qualche cosa che tutti perfettamente comprendono. Ha forse qualche cosa dell'*strumentale*, ma gli sembra che possa benissimo restare.

Il Preside. Per ragioni anche di opportunità, pregherebbe i consiglieri Martini e Barzilai di lasciare l'art. 89 come sta, perchè altrimenti il Ministero non approverebbe il regolamento. L'emendamento proposto dal senatore Cavalletto e dal consigliere Montalti, dicendo « *nel più breve termine possibile* » viene dalla Giunta accettato e spera che il Ministero pure vorrà approvarlo.

Fuà pregherebbe che all'art. 88 si dicesse non solo *farà compilare* ma anche *pubblicare un elenco ecc.* perchè vi può essere qualche cittadino che fra le sue proprietà abbia un monumento e che lo manometta senza saper ciò che fa nei riguardi dell'arte.

Il Preside. La Giunta accetta la proposta del consigliere Fuà.

Domanda al consigliere Martini se insiste nella proposta.

Martini Non insiste, ma voterà contro.

Luzzatto-Dina desidererebbe che fosse fissato un termine per i lavori che deve compiere la commissione secondo l'emendamento Cavalletto-Montalti proposto all'art. 90, inquantochè senza citare tanti esempi, tutti ricordano che una parte della città nostra è stata per diverso tempo priva dell'acqua dell'acquedotto, perchè non si permetteva di attraversare colla condotta dell'acquedotto il ponte di S. Lorenzo, che era dichiarato ponte romano. Il dire « *nel più breve termine possibile* » è molto vago; si stabilisca invece un termine di 8 giorni.

Moschini. Le commissioni che secondo il consigliere Luzzatto-Dina fanno perdere tanto tempo ai proprietari od appaltatori non vengono istituite in base al regolamento comu-

nale, ma bensì per regolamento governativo, che è quanto dire per legge.

Ora, è certo che la loro opera dev'essere completa, nè può venir diminuita per effetto d'un inciso d'un regolamento locale. Vi sono poi dei casi in cui gli studi da farsi per giudicare del valore artistico d'un monumento, possono essere condotti così per le lunghe che otto o quindici giorni non possono bastare; per cui crede che quando si è detto: « *nel più breve termine possibile* » si sia fatto ciò che di meglio si può.

La Giunta potrebbe accettare la raccomandazione del Consiglio, che cioè questo termine sia in realtà il più breve possibile. Questo la Giunta può farlo.

Il Preside domanda se il consigliere Luzzatto-Dina insiste nella sua proposta.

Luzzatto-Dina insiste perchè vi sono tanti esempi a Padova che provano la lungaggine di queste commissioni. Per citarne un altro ricorderà la questione per l'apertura della breccia di fianco alla torre di Ponte Molino.

Il Preside. In massima è anch'egli della stessa idea del consigliere Luzzatto-Dina, ma non trova che in nessun regolamento edilizio venga imposto un termine qualsiasi a queste commissioni, riguardo ai loro studi, essendo tali commissioni le tutrici per la parte artistica della città.

Quando si sarà detto che la commissione incaricata dovrà sbrigarsi il più presto possibile, di più non si può fare. E il Municipio non ne ha neppure il diritto, perchè può capitare, per esempio, una sospensione d'ufficio nei lavori da parte della commissione regionale di Venezia sui pubblici monumenti, ed allora bisognerà per forza che i lavori cessino, non potendosi alcuno assumere la responsabilità d'una resistenza.

Se si trattasse della sola commissione edilizia comunale, sarebbe un'altra faccenda, ma al di sopra di questa vi sono la commissione regionale e il Ministero della pubblica istruzione. Informi in proposito il ristauero dell'angolo del *Salone*, questione tuttora insoluta.

Luzzatto-Dina. Gli pare che non debba il Consiglio preoccuparsi del possibile *veto* del Ministero; quello che ne interessa è il veto della commissione edilizia. E difatti come potrebbe il Consiglio Comunale occuparsi di ciò che riflette il regolamento d'una commissione ministeriale?

Moschini. In questo caso si tratta effettivamente d'una commissione *edilizia* in relazione ai monumenti. E certo che per parte della commissione comunale edilizia intoppi non ne avvengono mai nell'esecuzione dei lavori, limitandosi essa ad esaminare i disegni e ad approvarli quasi sempre, tranne che non siano più che indecorosi, e ciò per non porre ostacoli allo sviluppo delle opere edilizie nella città. Se vi sono eventualmente degli intoppi, questi derivano da altre commissioni, verso le quali un inciso in un articolo, facente parte di un regolamento comunale, non può avere alcuna efficacia.

Non si può adunque che raccomandare una maggiore sollecitudine, e nulla più.

Romanin-Jacur. Nella dizione di questo articolo per quanto esso provenga dal Ministero della pubblica istruzione, egli riscontra una vera confusione di funzioni. Esiste, come ognuno sa, una commissione conservatrice dei pubblici monumenti, avente oltrechè una competenza in materia, determinate funzioni. Ora capisce che il Ministero della pubblica istruzione voglia avere nelle commissioni locali come dei tutori per la conservazione dei vari monumenti; e capirebbe un articolo che dicesse che una volta compilato l'elenco dei singoli monumenti pubblici esistenti in una città, questo fosse a cognizione dei privati, onde non avessero eventualmente ad incappare in possibili contravvenzioni. Ma gli sembra che adesso, approvando questi articoli come vengono proposti, non si faccia altro che stabilire una confusione di poteri. — Per quanto essi emanino dal Ministero, egli non vi si inchina. Non capisce perchè il Consiglio debba oggi deliberare un argomento che tende a limitare la libertà dei cittadini.

Va bene che il Ministero della pubblica istruzione desideri che esistano queste commissioni comunali edilizie che funzionino da tutrici delle opere d'arte; tutto questo lo approva. Ma quando invece lo stesso Ministero stabilisce quasi una confusione di poteri che non può a meno di danneggiare i cittadini, egli non potrà mai approvare tali emanazioni.

Difatti i cittadini con questo sistema sono esposti ad un conflitto, perchè dato il caso che la commissione edilizia approvi un progetto od altro e che la commissione regionale dei monumenti, lo disapprovi, che cosa dovrà dire quel qualunque cittadino che si trova in questione? Dirà: Guardate che io ho la mia brava autorizzazione della commissione edilizia comunale. Per converso invece si sentirà rispondere dalla commissione regionale: Voi non dovete tenere per valida quell'autorizzazione, perchè noi ve lo vietiamo, e noi siamo la legge. Ecco quello che nascerà.

Concludendo adunque vorrebbe che queste disposizioni fossero redatte in termini tali che risultasse chiara la competenza delle singole commissioni.

Civita-Levi. Per quanto gli consta, l'art. 90 oggi proposto dalla Giunta è conforme al testo raccomandato dal Ministero della pubblica istruzione. Che cosa dice infatti il Ministero? Esso dice che la legge comunale e provinciale autorizza i Comuni a sancire nei regolamenti comunali le disposizioni riguardanti l'edilizia. Quindi il Ministero della pubblica istruzione, preoccupato della sorte dei monumenti, ha raccomandato gli articoli proposti dicendo in sostanza: badate che se voi Comuni nel concetto non accogliete la formula proposta, io non vi approverò i vostri regolamenti; per cui, come bene disse l'egregio Preside, il Consiglio farebbe cosa vana deliberando una disposizione che poi non avesse ad ottenere la sanzione Ministeriale.

Ma esaminando ora un po' bene che cosa dice l'art. 90 si vede che bisogna che lo scoprimento di questo eventuale mo-

umento venga a cognizione del Municipio, perchè, per esempio, se egli fabbricando una casa trova qualche rudero antico od altro d'importante, non si prenderà certo la briga di avvertire nessuno ed usando di un sacrosanto diritto tirerà avanti nei suoi lavori. Questo riguardo all'applicazione dell'articolo ministeriale.

Ma suppongasì che egli sia così ligio alla religione dei monumenti da venire al Municipio a fare la sua brava denuncia. Che cosa ne nascerà? Per l'art. 90 ne nascerà una sospensione nei lavori che durerà fino al giorno in cui la commissione deciderà in proposito; e possono intanto sopravvenire tali circostanze che i lavori debbano restare interrotti per 20 giorni e fors'anco un mese. Ora questo non può andare. Gli pare quindi che possa benissimo essere accolta sia la proposta del consigliere Luzzatto-Dina, sia quella dei consiglieri Montalti e Cavalletto, essendo la commissione edilizia proprio sotto mano del Municipio, il quale può raccomandarle, all'evenienza, che la sua ispezione venga fatta nel più breve termine possibile. Vegga, quindi la Giunta di fare quanto sarà pel meglio, magari adottando il limite di 15 giorni.

Barzilai voleva dire le stesse cose esposte dal consigliere Civita-Levi. Non troverebbe proprio una ragione plausibile per mantenere gli articoli 89 e 90.

Turri. Per togliere qualunque dubbio, proporrebbe di aggiungere negli art. 89 e 90 la parola « *comunale* » dopo la parola « *edilizia*. »

Moschini. Siccome gli art. 89 e 90 vennero aggiunti al regolamento locale d'edilizia in cui v'è un capo speciale che parla della *commissione edilizia*, gli pare superfluo l'aggiungere questo aggettivo « *comunale* ». Però se il consigliere Turri insiste, si può aggiungere. Quanto all'art. 90 alla Giunta sembra sia da preferirsi l'emendamento Cavalletto-Montalti, poichè lascia alla Giunta anche la facoltà d'abbreviare i 15 giorni che vorrebbe fissare il consigliere Luzzatto-Dina.

Il Preside domanda al consigliere Luzzatto-Dina se mantiene il suo termine perentorio.

Luzzatto-Dina chiede se la Giunta accetta la proposta da lui fatta, almeno come raccomandazione.

Il Preside. Come raccomandazione la Giunta la accetta.

Si approvano quindi l'art. 88 con la sola aggiunta delle parole « *e pubblicare* » l'art. 89 quale viene proposto e l'art. 90 con l'aggiunta in fine — *nel più breve tempo possibile*.

Il Preside quindi rilegge l'ordine del giorno surriferito che risulta accolto con voti favorevoli 39, 2 contrari.

Il Preside proclama l'esito della votazione.

Montalti vorrebbe esporre alcuni fatti che preghebbe la Giunta di voler poi riferire alla commissione edilizia.

Il Preside pregherebbe il consigliere Montalti a passargli in iscritto tali raccomandazioni altrimenti sarebbe la sua una specie di mozione, che non potrebbe accettare, anche per non creare precedenti.